

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 28 luglio 2022

**Oggetto: Procedura agevolata (facoltativa) di applicazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi<sup>1</sup>. Ulteriore estensione ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.). Decorrenza 1° ottobre 2022.**

Si premette che secondo le norme consortili:

- rientrano nella categoria dei produttori di imballaggi le aziende che su imballaggi acquistati per la successiva commercializzazione effettuano piccole lavorazioni (ad esempio stampa personalizzata del logo del cliente, serigrafia, ecc.) senza aggiungere ulteriori materiali di imballaggio. Di conseguenza, i produttori/trasformatori sono tenuti ad applicare il Contributo ambientale Conai (di seguito CAC) in fattura, dichiararlo e versarlo al Conai, anche per gli imballaggi oggetto di tali lavorazioni;
- ai soli fini dell'applicazione del CAC, dal 1° gennaio 2019, il **commerciante di imballaggi vuoti** è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori e per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita: *i*) rilascio dell'attestazione di esenzione dal CAC (modulo 6.23) al fornitore cedente; *ii*) applicazione del CAC in fattura con le modalità della “prima cessione”; *iii*) dichiarazione e versamento del CAC al Conai.

Nel contempo, per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (definiti “**piccoli commercianti**”), Conai ha introdotto una **procedura agevolata (facoltativa)**, anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2019, grazie alla quale, i piccoli commercianti di imballaggi vuoti possono continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento dell'acquisto degli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali in prima cessione, dichiararlo e versarlo al Conai. Le aziende che optano per tale procedura agevolata sono tenute ad inviare al Conai un'autocertificazione una tantum (modulo 6.24) e ad apporre la dicitura “*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*” nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti ai clienti utilizzatori;

- con effetto dall'1.1.2020, la suddetta procedura agevolata (facoltativa) è stata estesa anche ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma” o “dell'imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione, con gli stessi limiti di quantità previsti per i “piccoli commercianti”<sup>2</sup> e ferma restando la presentazione del modulo 6.24 al Conai.

<sup>1</sup> Circolare Conai del 29.11.2018, disponibile nella sezione “download documenti” del sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org).

<sup>2</sup> Con conseguente aggiornamento del modulo 6.24.

Tanto premesso, nella logica della semplificazione delle procedure ed anche alla luce di richieste pervenute da alcune aziende, **con effetto dall'1.10.2022**, Conai ha introdotto l'**ulteriore estensione** della citata **procedura agevolata (facoltativa)** anche ai **trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio<sup>3</sup>, ecc.)**. Questi ultimi avranno, quindi, la possibilità (non l'obbligo) di pagare il CAC direttamente ai loro fornitori, al momento dell'acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione. In tal modo, quindi, gli stessi non saranno più tenuti ad addebitare il CAC ai clienti né a dichiararlo e a versarlo al Conai.

### **Ulteriori condizioni e modalità di applicazione**


- **Soglia per accedere alla procedura: fino a 150 tonnellate** di imballaggi per ciascun materiale<sup>4</sup>, gestiti<sup>5</sup> nell'anno precedente;
- **Indicazione della dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”** nelle fatture emesse nei confronti dei clienti per il riaddebito del CAC al momento del trasferimento degli imballaggi oggetto di lavorazione. Nel caso in cui, su richiesta del cliente, il cedente non eserciti la rivalsa del CAC, è tenuto a indicare in fattura “*Corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*”;
- **Modulistica:** invio al Conai del **modulo 6.24**, che sarà opportunamente integrato con la nuova casistica<sup>6</sup> e reso disponibile dal 1° ottobre 2022, con contestuale revoca del modulo 6.23 (cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi) se eventualmente già inviato ai fornitori. **Sono escluse da tale procedura le aziende** che effettuano lavorazioni minimali su imballaggi dello stesso materiale (a prescindere dalla tipologia) di quelli prodotti o trasformati direttamente ed oggetto di prime cessioni.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, disponibili sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org).

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai **800337799** o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale



<sup>3</sup> Deve trattarsi di un'operazione di incollaggio di un imballaggio “finito” sul quale il cedente (prima dunque dell'incollaggio eseguito dal cessionario) è tenuto ad applicare comunque il CAC, configurandosi, in mancanza di specifica attestazione del cessionario, una “*prima cessione*”.

<sup>4</sup> Nei casi di diversificazione contributiva, tenendo conto della somma di tutte le fasce.

<sup>5</sup> La soglia di 150 t è da intendersi riferita, per ciascun materiale, alla somma delle quantità di imballaggi meramente commercializzati e di quelli oggetto di lavorazioni minimali.

<sup>6</sup> Per le aziende che hanno già inviato al Conai il modulo 6.24 per le due casistiche in vigore rispettivamente dal 2019 e dal 2020, l'eventuale utilizzo della nuova procedura in oggetto dovrà essere comunicato a Conai attraverso l'integrazione riferita alla specifica casistica.